



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 14-04-2023

Oggetto:	Ordinanza per la pulizia e manutenzione dei fondi prospicienti con le strade e aree pubbliche di qualsiasi genere.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la proposta di ordinanza di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

ORDINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di ordinanza, a firma del Responsabile del procedimento MIGLIORE GAETANO SALVATORE, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

IL SINDACO

F.to Milone Maurizio

Dato atto dei dispositivi di cui agli articoli 29 e 31 del vigente codice della strada che, testualmente così recitano:

Art. 29

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 31

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Al fine di rendere più sicura la circolazione di tutti i veicoli e dei pedoni su tutte le strade di questo territorio comunale, garantendo, altresì, la regolare visibilità e percorribilità di dette sedi stradali allo scopo di evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, gli incroci e segnali stradali;

Visti gli artt. n. 913 e seguenti del Codice Civile, che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

Visto l'art. 29, commi 1° e 2° del D.L. vo 285/1992(C.d.S.);

Visto il D.P.R. nr. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.);

Visto il D.L. vo 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m. ed i.

ORDINA

A tutti i proprietari di fondi prospicienti le pubbliche vie comunali e/o provinciali, ricadenti nel territorio comunale di Belmonte Mezzagno, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno (primo ciclo di manutenzione) e entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno (secondo ciclo di manutenzione) a porre in essere tutte le attività finalizzate al rispetto degli articoli di legge sopra evidenziati ed in particolare:

- taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade comunali, aree pubbliche o di uso pubblico;
- pulizia e manutenzione delle recinzioni che prospettino su strade comunali, aree pubbliche o di uso pubblico, per una fascia all'esterno di larghezza pari a mt. 1,00 dalla delimitazione della proprietà;
- regolazione delle siepi, manutenzione delle piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, affinché la vegetazione non occulti la segnaletica verticale e non invada le strade e le loro pertinenze, con l'effetto di ridurre la visibilità nei pressi di curve, incroci e nell'ordinaria circolazione in generale; le siepi e le ramagli dovranno essere contenute secondo quanto stabilito dal codice della strada;
- taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubblico o di uso pubblico;
- regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli prospicienti o che aggettano su strade comunali, aree pubbliche o di uso pubblico.

La mancata osservanza dell'ordine sopra impartito, ove non configuri reati o infrazioni di più grave entità, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 29 e 31 del vigente Codice della Strada e dei Regolamenti Comunali in materia vigenti.

Si rende noto che:

- In caso di mancata osservanza del termine perentorio sopra indicato per l'esecuzione delle opere di bonifica di che trattasi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, d'ufficio, senza indugio ed in danno degli utenti inadempienti, nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza che il caso necessita;

- Fino alla messa in sicurezza delle ripe e di tutte le pertinenze stradali sopra indicate, resta in capo ai proprietari, il risarcimento di danni di qualsiasi natura ed entità causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza.

Avvertenze:

- Tutte le tipologie di materiali derivanti dall'attività di pulizia e messa in sicurezza di dette superfici, dovranno essere conferite con le modalità previste per legge e dallo specifico Regolamento Comunale in materia vigente;
- nel caso in cui, per l'esecuzione dei lavori o in caso di salvaguardia dell'incolumità pubblica, si rendesse necessario l'occupazione di aree pubbliche; sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle previste autorizzazioni da parte di questo Comune o dell'Ente proprietario della strada.

D I S P O N E

Che l'Ufficio Messi Comunali provveda alla pubblicazione e alla notifica della presente ai Comandanti della Polizia Locale, della Stazione Carabinieri e al Responsabile del Servizio Tecnico. Alla stessa ordinanza, a cura del suo Responsabile, sarà data ampia divulgazione mediante pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale di questo Comune.

TERMINI DI RICORSO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

1. entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6/12/1971 n. 1034;
2. entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento

F.to MIGLIORE GAETANO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente ordinanza, ai sensi della L.R: 02/12/1991, n°44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Belmonte Mezzagno il _____ per 15 giorni consecutivi.

Registro delle Pubblicazioni n°

Li

II RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to Dott.sa MAIDA PATRIZIA